

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 18/02/2021

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.580,96, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni ed oneri.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva a motivo l'avvenuta cessione del credito ad altra società cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione; 2) di avere effettuato, in data 29/07/2014, il rimborso della somma di € 1.113,95, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di commissioni finanziarie e di oneri assicurativi; 3) la non retrocedibilità delle commissioni dovute all'agente e delle spese di istruttoria in quanto oneri di natura up front.

Chiedeva, pertanto, al Collegio, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

1) Il Collegio, preliminarmente, prende in considerazione l'eccezione, sollevata dall'intermediario, di carenza di legittimazione passiva.

L'intermediario eccepisce l'avvenuta cessione del credito ad altra società cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, come risulta in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2009, nella quale sono indicati una serie di contratti oggetto di cessione.

Tra questi, però, non rientra il contratto in questione, stipulato in data 03/12/2008.

Nel caso di specie, il conteggio estintivo è stato emesso dall'intermediario resistente per cui, non v'è dubbio, che la titolarità del rapporto stia in capo a quest'ultimo, accipiens del pagamento e, quindi, debitore della prestazione restitutoria.

D'altra parte, la circostanza che l'intermediario abbia operato il rimborso della somma di € 1.113,95 successivamente all'estinzione del finanziamento (in data 29/07/2014), costituisce comportamento incompatibile rispetto all'eccepita carenza di legittimazione passiva.

2) La domanda di parte ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve

essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

3) Il contratto de quo, stipulato in data 03/12/2008, è stato estinto in corrispondenza della rata n.36, come da conteggio estintivo.

Parte ricorrente chiede la restituzione dell'importo di € 1.580,96, calcolato secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni, spese ed oneri assicurativi.

L'intermediario, di contro, deduce di aver provveduto al rimborso della somma di € 1.113,95, di cui € 613,63, a titolo di commissioni finanziarie, al netto delle commissioni agente e del rimborso di cui al conteggio estintivo, ed € 500,33, a titolo di oneri assicurativi.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, esaminata la documentazione in atti, si riporta al seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	72	rate scadute	36	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	36	TAN	4,90%					
Denominazione		% rapportata al TAN	26,57%	1.368,37 €	Recurring	684,19 €	70,56 €	613,63 €
Commissioni finanziatore								
Commissioni intermediario del credito				376,49 €	Up front	100,03 €		100,03 €
Commissioni di istruttoria				400,00 €	Up front	106,28 €		106,28 €
Oneri assicurativi				1.000,65 €	Recurring	500,33 €		500,33 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	1.113,95 €	-1.113,95 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								206,32 €

Gli oneri erariali non sono inclusi nel superiore prospetto in quanto non ripetibili.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione della complessiva somma di € 206,32.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 206,32.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI